



GUIDA SERENO AZZURRA

MODELLO GSA.2017.001-2025.001 – EDIZIONE 01.10.2025

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo



SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la
documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Guida Sereno Azzurra



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E' iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

• Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza fornisce una copertura assicurativa per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Furto Totale o Parziale, Incendio Totale e Parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Sociopolitici, Atti vandalici, Eventi Naturali, Cristalli, Kasko e Collisione**.

Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente/Assicurato.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Furto Totale

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Furto o Rapina del veicolo stesso. La garanzia è limitata al solo danno totale ed è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

✓ Furto Parziale

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.

Sono coperti in garanzia i danni causati al veicolo dal reo in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o altri oggetti trovatisi sul veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

✓ Incendio Totale

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio (inteso come autocombustione con sviluppo di fiamma), dovuto:

- all'azione del fulmine;
- esplosione e scoppio.

La garanzia è limitata al solo danno totale.

✓ Incendio Parziale

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio (inteso come autocombustione con sviluppo di fiamma), dovuto:

- all'azione del fulmine;
- esplosione e scoppio

✓ Ricorso Terzi Da Incendio

La presente copertura assicurativa si intende abbinata alla garanzia Incendio.

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che non sia in circolazione:

- a cose di terzi (RICORSO TERZI);
- al locale, utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal proprietario del veicolo assicurato (RISCHIO LOCATIVO).

✓ Eventi Sociopolitici

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Tumulti popolari;
- Scioperi;
- Sommosse.

✓ Atti Vandalici

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

✓ Eventi Naturali

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Grandine;
- Tempeste;
- Uragani;
- Alluvioni;
- Inondazioni e mareggiate;
- Trombe d'aria.

Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi in copertura:

- Frane e smottamenti del terreno;
- Valanghe e slavine

indennizza all'Assicurato il Danno Totale o il Danno Parziale, materiale e diretto, subito dal veicolo assicurato in conseguenza di: Collisione con altro veicolo verificatasi durante la circolazione, Urto, Uscita di strada e Ribaltamento.

✓ Cristalli

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti a seguito di rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato. L'Impresa rimborsa al Contraente/Assicurato le spese sostenute per la sostituzione degli stessi fino al limite del 5% del valore assicurato per anno e per un massimo di un sinistro nell'anno solare. Inoltre, è prevista una franchigia di € 200,00 se la sostituzione e la riparazione dei cristalli viene effettuata fuori da carrozzerie del Gruppo Azzurra SPA, oppure di € 80,00 se la sostituzione e la riparazione dei cristalli viene effettuata presso le carrozzerie del Gruppo Azzurra SPA.

✓ Kasko

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Urto;
- Collisione;
- Ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

✓ Collisione

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di: Urto o Collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente/Assicurato.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ L'assicurazione non opera per i veicoli diversi da quelli definiti nel Glossario delle Condizioni di Assicurazione. un Dealer non convenzionato con Agos Ducato S.p.A. e senza formula finanziaria erogata da quest'ultima.
- ✗ L'assicurazione non opera per i veicoli diversi da quelli oggetto di compravendita presso la società Gruppo Azzurra S.p.A.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

- ! L'Impresa, con riferimento a tutte le garanzie assicurative, non indennizza i danni causati al veicolo da:
 1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
 2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e /o C.S.A.I.;
 4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
 5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
 6. dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
 7. colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, tranne che per la garanzia urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko o Collisione), se prevista.
- ! Relativamente alle garanzie Kasko e Collisione, l'Impresa, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni:
 8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza

di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;

9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;
 10. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
 11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
 12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione «fuori strada»;
 13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.
- Sono inoltre esclusi, relativamente alla garanzia Ricorso Terzi da Incendio, i danni:
14. subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia dal conducente o dal proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla Legge;
 15. da inquinamento o da contaminazione.

- ! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, Liechtenstein, della Croazia della Svizzera, del Principato di Monaco e del Principato di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente/Assicurato ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto di assicurazione si intende perfezionato con il pagamento, da parte del Contraente/Assicurato, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c..

Il pagamento potrà avvenire per il tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto ha durata annuale o poliennale e cessa alla sua naturale scadenza.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Guida Sereno AZZURRA
Versione n. 1 di Ottobre 2025 (ultimo disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it. È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Esercizio 2024

Bilancio approvato il 28/03/2025

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 173.843.377 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 32.530.247,89.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192,7% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

Il prodotto Guida Sereno Azzurra offre, a seconda delle garanzie prescelte, una serie di coperture assicurative per i danni materiali e diretti occorsi al veicolo assicurato, quali: garanzia **Furto Totale e Parziale**, garanzia **Incendio Totale e Parziale**, garanzia **Ricorso Terzi da Incendio**, garanzia **Eventi Sociopolitici**, garanzia **Atti vandalici**, garanzia **Eventi naturali**, garanzia **Cristalli**, garanzia **Kasko** e garanzia **Collisione**. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali, e se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente/Assicurato. In merito alle garanzie sopra indicate, non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Danni Guida Sereno Azzurra. Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate nel Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente/Assicurato.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Danni, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le esclusioni valide e comuni per le garanzie **Furto Totale e Parziale**, **Incendio Totale e Parziale**, **Ricorso Terzi da Incendio**, **Eventi Sociopolitici**, **Atti vandalici**, **Eventi naturali**, **Cristalli**, **Kasko** e **Collisione**, sono già state elencate nel DIP Danni.

Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

Furto Totale	In aggiunta alle esclusioni elencate all'interno del Dip Danni, si precisa che la garanzia è limitata al solo danno totale ed è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.
Furto Parziale	In aggiunta alle esclusioni elencate all'interno del Dip Danni, si precisa che la garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.
Cristalli	Oltre alle esclusioni indicate nel Dip Danni, l'Impresa rimborsa al Contraente/Assicurato le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli fino al limite del 5% del valore assicurato per anno e per un massimo di un sinistro nell'anno solare. Inoltre, è prevista una franchigia di €. 200,00 se la sostituzione e la riparazione dei cristalli viene effettuata fuori da carrozzerie del Gruppo Azzurra S.p.A., oppure di €. 80,00 se la sostituzione e la riparazione dei cristalli viene effettuata presso le carrozzerie del Gruppo Azzurra S.p.A.

Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal Contraente/Assicurato sono previste somme assicurabili (massimali), limiti ed eventuali franchigie o scoperti identificati nel Modulo di Polizza.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo così come definito nel Glossario delle Condizioni di Assicurazione. Detto veicolo deve essere acquistato presso la società Gruppo Azzurra S.p.A.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Qualora applicabile, la quota media spettante all'Intermediario per il ramo 3 (Corpi Veicoli Terrestri) è pari al 32,11%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel Fax fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - In caso di discordanza e solamente dopo l'accertamento compiuto dall'Impresa del diritto per il Contraente/Assicurato di percepire l'indennizzo contrattualmente previsto, la determinazione del danno può essere demandato a periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente/Assicurato.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al presente contratto di assicurazione si applica il seguente trattamento fiscale: - Ramo 3 - CVT: imposte sul premio pari al 13,50%; Gli importi versati dall'Assicurato a titolo di premio sono detraibili al 19% nei seguenti casi e alle seguenti condizioni. • Infortuni (Ramo 3 se il conducente è identificato in polizza): per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, per un massimo di 530 euro di spesa, anche in presenza di più contratti. In ogni caso sono detraibili le sole spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I - GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	1
SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	3
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	3
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	3
Art. 3 - Assicurazione presso diversi assicuratori.....	3
Art. 4 - Validità	3
Art. 5 - Pagamento del premio	3
Art. 6 - Variazione della residenza del proprietario/locatario del veicolo	3
Art. 7 - Durata del contratto - Senza tacito rinnovo	3
Art. 8 - Validità territoriale.....	3
Art. 9 - Oneri fiscali.....	4
Art. 10 - Legge applicabile al contratto - Rinvio alle norme di legge.....	4
Art. 11 - Lingua in cui è redatto il contratto	4
Art. 12 - Rivalsa	4
Art. 13 - Recesso in caso di sinistro.....	4
Art. 14 - Trasferimento della proprietà del veicolo (sostituzione/cessione del contratto).....	4
Art. 15 - Risoluzione del contratto per perdita di possesso del veicolo assicurato	4
Art. 16 - Sospensione in corso di contratto.....	4
Art. 17 - Foro competente	4
Art. 18 - Forza probatoria del contratto	4
Art. 19 - Forma delle comunicazioni - Reclami - Modifiche dell'assicurazione	4
Art. 20 - Sanctions Clause.....	5
Art. 21 - Regime fiscale	5
Art. 22 - Veicoli muniti di impianto antifurto satellitare	5
Art. 23 - Vincolo a favore di Istituto Finanziatore	5
Art. 24 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto	5
SEZIONE III - GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	6
Capitolo 1 - Corpi Veicoli Terrestri.....	6
Art. 25 - Oggetto dell'assicurazione	6
Art. 26 - Furto totale.....	6
Art. 27 - Furto parziale	6
Art. 28 - Incendio totale	6
Art. 29 - Incendio parziale	6
Art. 30 - Ricorso terzi da incendio	6
Art. 31 - Eventi sociopolitici	6
Art. 31 - Eventi sociopolitici	6
Art. 32 - Atti vandalici.....	6
Art. 33 - Eventi naturali	6
Art. 34 - Cristalli	7
Art. 35 - Kasko.....	7
Art. 36 - Collisione	7
Art. 37 - Valore assicurato	7
Art. 38 - Danni esclusi	7
Art. 39 - Scoperti e franchigie - Danno totale.....	7
Art. 40 - Procedura per la valutazione del danno	8
Art. 41 - Determinazione del danno - Calcolo deprezzamento	8
Art. 42 - Procedure per la liquidazione del danno	9
Art. 43 - Liquidazione del danno - Regola proporzionale.....	9
Art. 44 - Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro	9
Art. 45 - Recupero del veicolo oggetto di furto.....	9
Art. 46 - Relitti	9
SEZIONE IV - DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO.....	10
Art. 47 - Denuncia del sinistro	10
APPENDICE NORMATIVA	12
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	15

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

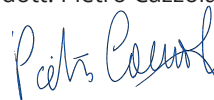
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della Polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della Polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

- Assicurato/Contraente:** il soggetto che stipula il Contratto di assicurazione ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- Autorità:** Autorità di pubblica sicurezza;
- C.D.A.:** decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);
- C.D.S.:** codice della Strada;
- C.Q.C.:** carta di Qualificazione del Conducente ai sensi della Direttiva 2003/59/CE e successive modifiche;
- Centro convenzionato:** la carrozzeria, l'officina o la concessionaria che ha sottoscritto una specifica convenzione con l'Impresa;
- Concessionaria convenzionata:** la concessionaria che ha venduto il veicolo oggetto di assicurazione e che ha sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa;
- Conducente:** la persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del Proprietario o del Locatario;
- Danno Parziale:** si intende il danno di importo inferiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro;
- Danno Totale:** si intende il danno di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.
- Danno extracontrattuale:** danno conseguente a fatto illecito; non presume l'esistenza di alcun rapporto contrattuale;
- Degrado:** deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura;
- Furto:** è il reato previsto dall'art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- Franchigia:** importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato al momento della liquidazione del sinistro;
- Impresa:** Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
- Indennizzo/Indennità:** la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
- Kasko:** danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada o ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi;
- Locatario:** l'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione;
- Modulo di Polizza:** il documento sottoscritto dall'Assicurato/Contraente che prova la sottoscrizione del contratto di assicurazione;
- Parti:** l'Impresa, l'Assicurato/Contraente;
- Premio:** la somma dovuta dall'Assicurato/Contraente all'Impresa assicuratrice quale corrispettivo per beneficiare delle coperture assicurative;
- Polizza:** L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dal Dip Danni, dal Dip Aggiuntivo, dal Glossario, dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza, le cui condizioni sono riportate nel presente Set Informativo;
- Proprietario del veicolo:** l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- Quattroruote:** la rivista mensile pubblicata dall'editoriale Domus;
- Rapina:** il reato previsto all'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- Reato:** violazione di norme penali distinte a seconda della specie di pena prevista dall'ordinamento (art. 17 c.p.):
- DELITTO violazione per la quale è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione e della multa;
 - CONTRAVVENZIONE = violazione per la quale è prevista la pena dell'arresto e dell'ammenda;
- Relitto:** si intende il veicolo riportante danni superiori al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro;
- Residenza/Sede legale:** per residenza si intende il luogo in cui il Proprietario/Locatario del veicolo assicurato ha stabilito la propria dimora abituale, così come risultante dal certificato di residenza; per Sede legale si intende il luogo in cui la persona giuridica ha stabilito il centro dei propri affari, così come risultante dalla visura camerale;
- Rimpiazzo:** consiste nella sostituzione, a cura della Concessionaria Convenzionata con l'Impresa, del veicolo assicurato oggetto di furto, rapina o distruzione con altro veicolo nuovo o usato della stessa casa costruttrice e di valore almeno pari a quello indennizzabile.
- Sanzione amministrativa:** provvedimento dell'Autorità Amministrativa Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali.
- PECUNIARIA: pagamento di una somma di danaro;
 - ACCESSORIA: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco;
- Scoperto:** la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;
- Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Terzo:** non rivestono qualifica di terzi:
- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
 - b) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- Veicolo ad alto rischio:** veicoli di marca Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Mercedes, Porsche di qualsiasi valore, nonché veicoli di altre marche purché di valore superiore ad €. 40.000,00;
- Veicolo a medio e a basso rischio:** veicoli di tutte le marche, con esclusione di quelli ad alto rischio;
- Veicolo nuovo:** veicolo immatricolato da non più di 180 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà. La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non vengono considerate passaggio di proprietà. Non sono in ogni caso considerati veicoli nuovi i veicoli fuori produzione e quelli per i quali è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione.

Veicolo usato: veicolo immatricolato da più di 180 giorni o che ha subito più passaggi di proprietà, senza tener conto della prima immatricolazione alla Concessionaria, o fuori produzione oppure quello per il quale è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
dott. Pietro Cazzola



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. GSA.2017.001-2025.001 ed. 2025-10 – Ultimo aggiornamento 01/10/2025

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate **in verde** le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato il presente Contratto, avvengono mutamenti tali da modificare la descrizione originaria del rischio (ad esempio variazione della residenza o della sede legale del Proprietario o del locatario del Veicolo); poiché l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per l'Impresa, quest'ultima si riserva di recedere dal presente Contratto o di modificarlo con un aumento del premio.

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Ai sensi dell'art. 1895 c.c. – Inesistenza del Rischio – il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il contratto ha effetto dalla data indicata sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.

In caso di frazionamento del premio, può essere previsto un aumento di premio nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all'Impresa.

Art. 3 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per il Contraente/Assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà dell'Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 4 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni di assicurazione, dal Modulo di Polizza nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegate al modulo stesso. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle condizioni generali di assicurazione.

Art. 5 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio può essere annuale o unico (per l'intera durata della copertura assicurativa), oppure frazionato in rate semestrali con l'onere aggiuntivo del 3,5% del premio imponibile.

Art. 6 – VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO/LOCATARIO DEL VEICOLO

Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo. Il Contraente/Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa del cambiamento di residenza del Proprietario/Locatario del veicolo intervenuto in corso di contratto.

Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza del Proprietario/Locatario del veicolo risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente/Assicurato, si applicherà il disposto di cui all'art. 43, rubricato "Liquidazione del danno – Regola Proporzionale".

Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO – SENZA TACITO RINNOVO

La presente polizza ha durata annuale o poliennale, così come risultante dal Modulo di Polizza, e non si rinnova tacitamente alla relativa scadenza.

Art. 8 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, Liechtenstein, della Croazia della Svizzera, del Principato di Monaco e del Principato di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Art. 9 – ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 10 – LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

Art. 11 – LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

Art. 12 – RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

Art. 13 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente/Assicurato o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con preavviso di 30 giorni, ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente/Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato/Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse soltanto le imposte.

In caso di recesso dell'Assicurato/Contraente, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa restituirà la parte di premio pagata relativa al periodo assicurativo non goduto, al netto delle imposte.

Art. 14 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO (SOSTITUZIONE/CESSIONE DEL CONTRATTO)

Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, può determinare, a scelta dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

a) Sostituzione del contratto - avviene nel caso in cui l'alienante chiedi che il contratto sia reso valido per altro veicolo che sia di sua proprietà o che sia in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui verrà emessa apposita appendice di variazione.

b) Cessione del contratto - avviene nel caso in cui l'alienante ceda il contratto di assicurazione ad altro soggetto. In tale caso il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del contratto in corso). **Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza ed il cessionario, per assicurare lo stesso veicolo, dovrà stipulare un nuovo contratto di assicurazione.**

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER PERDITA DI POSSESSO DEL VEICOLO ASSICURATO

La presente disposizione opera in caso di vendita, cessione in conto vendita, furto/rapina, demolizione, definitiva esportazione all'estero o cessazione definitiva dalla circolazione.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo non subentri nel contratto di assicurazione e l'alienante non chiedi che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il contratto sarà annullato e l'Impresa provvederà a restituire la parte residua del premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento del ricevimento della documentazione contrattuale (copia del Contraente del Modulo di Polizza) e quella attestante la vendita del veicolo. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio corrisposta e relativa al periodo assicurativo non goduto verrà calcolata a partire dalla data della consegna in conto vendita. Nel caso di risoluzione del contratto per Furto o Rapina del veicolo assicurato, **il proprietario deve trasmettere esclusivamente la denuncia rilasciata all'Autorità;** il contratto sarà risolto dalle ore 24.00 del giorno successivo alla data di denuncia. In tale caso, l'Impresa, al ricevimento della denuncia, procederà al rimborso del premio pagato e relativo al periodo assicurativo non goduto; il calcolo del rimborso sarà effettuato al netto del premio della garanzia colpita da sinistro, se presente sul contratto.

Art. 16 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale dell'Assicurato/Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 18 – FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO

Il Modulo di Polizza firmato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra l'Impresa e il Contraente/Assicurato.

Art. 19 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI – RECLAMI – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono farsi mediante lettera raccomandata A/R, fax, e-mail o a mezzo PEC. Se hanno lo scopo di introdurre modifiche contrattuali, queste devono risultare da dichiarazione scritta firmata dalle Parti.

Ogni modifica contrattuale deve risultare ed essere provata da atto sottoscritto dalle Parti.

Art. 20 – SANCTIONS CLAUSE

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America

Art. 21 – REGIME FISCALE

Al presente contratto di assicurazione vengono applicate le seguenti aliquote fiscali: del 13,50 % per le garanzie CVT.

Art. 22 – VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE

La presente clausola opera solo se espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e nel caso in cui sul veicolo assicurato sia stato installato un sistema di antifurto satellitare.

Il Contraente/Assicurato, ai fini dell'operatività della garanzia furto, deve dichiarare che:

1. è in possesso del certificato di installazione e collaudo;
2. l'impianto è regolarmente collegato, perfettamente operante e costantemente gestito da una Centrale Operativa;

Il Contraente/Assicurato, inoltre:

3. si obbliga ad attivare l'impianto antifurto ogni qualvolta il veicolo resti abbandonato od incustodito.

La mancata rispondenza dell'antifurto satellitare a quanto dichiarato dal Contraente/Assicurato o l'inosservanza, da parte del Contraente/Assicurato o chi per esso, dell'obbligo di cui al punto 2, od il mancato funzionamento per qualsiasi causa, comporterà, in caso di sinistro, l'applicazione di uno scoperto del 25%; tale scoperto verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti.

Art. 23 – VINCOLO A FAVORE DI ISTITUTO FINANZIATORE

Il contratto di assicurazione può essere vincolato all'Istituto indicato sul Modulo di Polizza; la data di scadenza del Vincolo è quella indicata nel citato documento.

Pertanto, l'Impresa si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il contratto di assicurazione;
- comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato nel Modulo di Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- non pagare, in caso di sinistro occorso al veicolo assicurato, l'indennizzo contrattualmente previsto senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

Art. 24 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è composta da un unico capitolo (*Corpi Veicoli Terrestri*) che disciplina le garanzie oggetto della presente Assicurazione, incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

Art. 25 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato al verificarsi dei seguenti eventi: Furto Totale o Parziale, Incendio Totale o Parziale, Eventi Sociopolitici, Atti vandalici, Eventi Naturali, Cristalli e Kasko, con i limiti ed alle condizioni previste nel presente contratto di assicurazione.

Le garanzie operanti saranno quelle scelte dal Contraente/Assicurato e riportate nel Modulo di Polizza.

Art. 26 – FURTO TOTALE

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente dei **danni materiali e diretti** subiti dal veicolo assicurato a seguito di Furto o Rapina del veicolo stesso.

La garanzia è limitata al solo danno totale ed è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

Art. 27 – FURTO PARZIALE

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente dei **danni materiali e diretti** subiti dal veicolo assicurato a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.

Sono coperti in garanzia i danni causati al veicolo dal reo in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o altri oggetti trovatisi sul veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

Art. 28 – INCENDIO TOTALE

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente dei **danni materiali e diretti** subiti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio (inteso come autocombustione con sviluppo di fiamma), dovuto:

- all'azione del fulmine;
- esplosione e scoppio.

La garanzia è limitata al solo danno totale.

Art. 29 – INCENDIO PARZIALE

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio (inteso come autocombustione con sviluppo di fiamma), dovuto:

- all'azione del fulmine;
- esplosione e scoppio.

Art. 30 – RICORSO TERZI DA INCENDIO

La presente copertura assicurativa si intende abbinata alla garanzia Incendio.

L'Impresa tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, **fino alla concorrenza di € 40.000,00** per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che non sia in circolazione:

- a cose di terzi (RICORSO TERZI);
- al locale, utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal proprietario del veicolo assicurato (RISCHIO LOCATIVO).

Art. 31 – EVENTI SOCIOPOLITICI

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente dei danni **materiali e diretti** subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Tumulti popolari;
- Scioperi;
- Sommosse

Art. 32 – ATTI VANDALICI

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente dei **danni materiali e diretti** subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Atti vandalici e dolosi in genere **con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.**

Art. 33 – EVENTI NATURALI

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente dei **danni materiali e diretti** subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Grandine;
- Tempeste;
- Uragani;
- Alluvioni;
- Inondazioni e mareggiate;
- Trombe d'aria.

Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi in copertura:

- Frane e smottamenti del terreno;
- Valanghe e slavine.

Art. 34 – CRISTALLI

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente dei **danni materiali e diretti** subiti a seguito di rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato.

L'Impresa rimborsa al Contraente/Assicurato le spese sostenute per la sostituzione degli stessi fino al limite del 5% del valore assicurato per anno e per un massimo di un sinistro nell'anno solare. Inoltre, è prevista una franchigia di €. 200,00 se la sostituzione e la riparazione dei cristalli viene effettuata fuori da carrozzerie del Gruppo Azzurra SPA, oppure di €. 80,00 se la sostituzione e la riparazione dei cristalli viene effettuata presso le carrozzerie del Gruppo Azzurra SPA.

Art. 35 – KASKO

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente dei **danni materiali e diretti** subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Urto;
- Collisione;
- Ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

Art. 36 – COLLISIONE

L'Impresa, a termini di Polizza, si obbliga ad indennizzare il Contraente dei **danni materiali e diretti** subiti dal veicolo assicurato a seguito di: Urto o Collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione.

Art. 37 – VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato deve corrispondere:

1. per i veicoli nuovi

- al prezzo di listino in vigore all'atto dell'immatricolazione, riferito al veicolo ed agli accessori, indicato nella fattura di vendita emessa al Contraente senza tenere conto di sconti, incentivazioni o facilitazioni commerciali di alcun genere, oltre al costo della messa su strada indicato nella medesima fattura; oppure, in alternativa,
- al prezzo di fattura pagato dal Contraente.

2. Per i veicoli usati

- al valore di riferimento indicato dalla rivista "Quattroruote" – quotazioni usato - con un aumento di un massimo del 10%.

Il valore assicurato, sia per i veicoli nuovi che per gli usati, deve essere comprensivo di IVA, tranne nel caso in cui detta imposta possa essere recuperata da parte del proprietario (o, in caso di leasing, da parte del locatario).

Art. 38 – DANNI ESCLUSI

L'Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da:

- 1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;**
- 2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e /o C.S.A.I.;**
- 4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;**
- 5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;**
- 6. dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;**
- 7. colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, tranne che per la garanzia urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko o Collisione), se prevista.**

Relativamente alle garanzie Kasko e Collisione, l'Impresa, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni:

- 8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;**
- 9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;**
- 10. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;**
- 11. cagionati da operazioni di carico e scarico;**
- 12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione «fuori strada»;**
- 13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.**

Sono inoltre esclusi, relativamente alla garanzia Ricorso Terzi, i danni:

- 14. subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia dal conducente o dal proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla Legge;**
- 15. da inquinamento o da contaminazione.**

Art. 39 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

DANNO TOTALE

L'entità degli scoperti, meglio dettagliati nelle tabelle sottostanti, è correlata alla modalità di liquidazione (con rimpiazzo o senza rimpiazzo) scelta dal Contraente/Assicurato, alla provincia di residenza del Contraente/Assicurato e alla Categoria di Rischio del veicolo (MEDIO E BASSO RISCHIO oppure ALTO RISCHIO).

- la liquidazione verrà effettuata previa deduzione dello scoperto riportato nella tabella seguente:

Modalità di liquidazione del danno	Province di: BA - BR - CE - FG - NA - SA - TA	Province di: AV - BN - KR - LE - MT - RC - VV	Restanti province
CON rimpiazzo	25%	15%	10%
SENZA rimpiazzo	30%	25%	25%

DANNO PARZIALE

La liquidazione verrà effettuata al Contraente/Assicurato previa applicazione:

1. per le riparazioni effettuate presso la Concessionaria Convenzionata o suo Centro Convenzionato:

- di una franchigia fissa ed assoluta di €. 300,00, elevata a €. 500,00 per le garanzie Kasko e Collisione.

2. per le riparazioni effettuate presso altre Carrozzerie/Officine meccaniche:

- di uno scoperto del 10% con un minimo di €. 2.500,00, ad eccezione dei veicoli il cui proprietario abbia la residenza nelle province di AV - BA - BR - BN - CE - FG - LE - KR - MT - NA - RC - SA - TA - VV per le quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%, con un minimo di €. 2.500,00.

I danni che interessano la garanzia Cristalli sono soggetti ad una franchigia di €. 200,00 se le riparazioni vengono effettuate al di fuori della rete autorizzata, oppure di €. 80,00 se effettuate presso le carrozzerie del Gruppo Azzurra SpA.

Art. 40 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Verificata la copertura assicurativa ed accertato il diritto del Contraente/Assicurato a percepire l'indennizzo contrattualmente previsto, l'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da persona da questa incaricata, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata.

La determinazione del danno, quando una delle parti lo richieda, può essere demandata a periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la residenza del Contraente/Assicurato.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità legale.

Art. 41 – DETERMINAZIONE DEL DANNO - CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO

Fermo il disposto di cui all'articolo 37 (rubricato: "Valore Assicurato"), la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:

1) in caso di danno totale

- A) in caso di veicolo nuovo, l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato - decurtato dal deprezzamento determinato dell'età del veicolo - sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla prima immatricolazione alla data del sinistro	Da 1 a 365	Da 366 a 730	Da 731 a 1095	Da 1096 a 1460	Da 1461 a 1825
% di deprezzamento	0	20%	30%	40%	50%
Valore indennizzato (% del valore assicurato)	100%	80%	70%	60%	50%

In caso di veicoli di età superiore a cinque anni, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% sul valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni).

- B) in caso di veicolo usato, l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato - decurtato del deprezzamento determinato, dall'età del veicolo - sulla base della seguente tabella:

Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data del sinistro	Da 1 a 365	Da 366 a 730	Da 731 a 1095	Da 1096 a 1460	Da 1461 a 1825
% di deprezzamento	0	10%	20%	30%	40%
Valore indennizzato (% del valore assicurato)	100%	90%	80%	70%	60%

Trascorsi cinque anni dalla data di effetto della polizza, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% sul valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni).

2) in caso di danno parziale

Per la determinazione del danno si procede alla stima del costo delle riparazioni che non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo

delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo, sulla base della tabella sopra riportata al punto 1, sub A).

Qualora la riparazione venga effettuata presso la Concessionaria Convenzionata o un Centro Convenzionato con l'Impresa, il valore delle parti sostituite sarà calcolato senza tener conto di alcun deprezzamento, limitatamente ai veicoli immatricolati da meno di 3 anni.

L'Impresa non risponde:

- 1. delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo;**
- 2. delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso;**
- 3. delle spese di ricovero;**
- 4. dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.**

Art. 42 – PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A) DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO

Qualora, a seguito di danno totale, il Contraente/Assicurato optasse per il rimpiazzo del veicolo, la liquidazione verrà effettuata direttamente al concessionario che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo. Il Contraente/Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare al concessionario l'importo relativo agli eventuali scoperti (articolo 39) o degni (articolo 41, sub 1) previsti dal presente contratto di assicurazione.

La liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dalla presentazione all'Impresa di tutta la documentazione da quest'ultima richiesta e comunque entro il giorno di immatricolazione del nuovo veicolo, purché la predetta documentazione sia completa.

B) DANNO TOTALE SENZA RIMPIAZZO

In caso di danno totale senza rimpiazzo del veicolo, l'importo dovuto dall'Impresa verrà pagato direttamente al Contraente/Assicurato.

C) DANNO PARZIALE – RIPARAZIONI PRESSO LA CONCESSIONARIA CONVENZIONATA O UN CENTRO CONVENZIONATO

L'importo dovuto dall'Impresa verrà pagato direttamente alla Concessionaria Convenzionata o al Centro Convenzionato con l'Impresa che ha effettuato le riparazioni.

Il Contraente/Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare al Centro Convenzionato o alla Concessionaria Convenzionata che ha effettuato le riparazioni l'importo relativo alla franchigia di cui all'articolo 39 – rubricato: "Scoperti e Franchigie", se previsto, nonché l'importo corrispondente alla percentuale di deprezzamento applicabile alle parti sostituite, se dovuto, e l'importo relativo all'IVA qualora il Contraente/Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l'Impresa sia in possesso dell'intera documentazione tecnica idonea alla quantificazione del danno (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con chi ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle spese stesse;

D) DANNO PARZIALE – RIPARAZIONI PRESSO ALTRE CARROZZERIE/OFFICINE MECCANICHE

L'importo dovuto dall'Impresa, al netto di eventuali Scoperti e Franchigie di cui all'articolo 39, verrà pagato direttamente al Contraente/Assicurato.

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l'Impresa sia in possesso dell'intera documentazione tecnica idonea alla quantificazione del danno (perizia, preventivo, etc.) e sia stato definito oppure concordato l'ammontare delle spese stesse;

Art. 43 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO – REGOLA PROPORZIONALE

La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti.

Se, al momento del sinistro:

- a) il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti all'articolo 37, è maggiore del valore assicurato, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del veicolo al momento del sinistro.
- b) la residenza del Proprietario/Locatario del veicolo risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata risulta essere inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.

Nei casi sopraindicati, qualora si verifichi un danno totale, non sarà applicabile la procedura di rimpiazzo del veicolo.

Art. 44 – OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Il Contraente/Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dall'Impresa

Art. 45 – RECUPERO DEL VEICOLO OGGETTO DI FURTO

In caso di recupero del veicolo sottratto, il Contraente/Assicurato deve darne immediato avviso all'Impresa appena ne abbia avuto notizia, e deve provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione dell'Impresa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora, invece, il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo:

- e non sia pervenuta, all'Impresa, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, l'Impresa indennizzerà i danni parziali, (quando indennizzabili) eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;
- e sia già pervenuta all'Impresa, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo presso la Concessionaria che sta concedendo il rimpiazzo del veicolo oggetto del sinistro, il veicolo ritrovato rimarrà all'Impresa e sarà regolarmente effettuato il rimpiazzo. Se richiesto, l'Impresa riconoscerà al Contraente/Assicurato la possibilità che il veicolo ritrovato rimanga di sua proprietà, limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali, solo previa espressa autorizzazione della Concessionaria.

Art. 46 – RELITTI

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, l'Impresa ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta dell'Impresa, il Contraente/Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione del veicolo rilasciato dal PRA, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 47 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione Servizio Sinistri - di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 10071 Borgaro Torinese - Torino, Fax 011 4518743, E-mail sinistri@nobis.it) entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora, le cause e le modalità del fatto nonché l'entità del danno, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Relativamente ai danni Furto, Rapina, Incendio, Atti Vandalici, il Contraente/Assicurato deve sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il numero di Polizza ed il nome dell'Impresa (Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.). Qualora il danno riguardi solamente alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia;

Su richiesta dell'Impresa, il Contraente/Assicurato deve presentare i seguenti documenti:

- 1) tutte le chiavi originali in dotazione del veicolo e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o in sostituzione;
- 2) copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
- 3) estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
- 4) Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) procura a vendere a favore dell'Impresa;
- 6) dichiarazione sottoscritta in cui il Contraente/Assicurato dichiara se è soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72;
- 7) eventuale copia del contratto di finanziamento nonché, in caso di rimpiazzo: copia dell'ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo, sottoscritto dal Contraente/Assicurato;
- 8) dichiarazione firmata dal Contraente/Assicurato di cessione del diritto all'indennizzo a favore del Concessionario, previa eventuale autorizzazione dell'istituto vincolatario;
- 9) copia della fattura del nuovo veicolo, che dovrà essere trasmessa all'Impresa entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile;
- 10) estratto Generale Cronologico di cui al punto 3, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria;
- 11) Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto 4, con annotazione della perdita di possesso del veicolo nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria;
- 12) in caso di rimpiazzo, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l'immatricolazione del nuovo veicolo.

In caso di sinistro, verificatosi all'estero, il Contraente/Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti italiane (v. lett. b).

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Lanzo, 29
10071 BORGARO TORINESE (TO)

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta

IN CASO DI SINISTRO KASKO oppure COLLISIONE

Presentare denuncia all'Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell'incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell'incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all'Impresa.

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l'atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
- Occorre fornire all'Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute "fuori Rete Convenzionata") nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro, insieme alla documentazione, l'Assicurato deve inviare all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1895 – Inesistenza del rischio

Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE PENALE

Art. 624 – Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.

Art. 628 – Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post-vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 ottobre 2025